

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 11 luglio 2007 — B/Commissione

(Causa F-7/06) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizioni previste all'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto)

(2007/C 211/107)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: B (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: inizialmente avv. ti S. Rodrigues e A. Jaume, poi avv. ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto della causa

Pubblico impiego — Annullamento della decisione dell'APN 10 ottobre 2005, di rigetto del reclamo della ricorrente, adottata insieme alla decisione dell'APN 26 aprile 2005 con cui viene rifiutato alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 96 del 22.4.2006, pag. 35.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 luglio 2007 — Continolo/Commissione

(Causa F-143/06) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Dipendenti — Pensioni — Trasferimento dei diritti pensionistici — Irricevibilità manifesta)

(2007/C 211/108)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Italia) (Rappresentanti: avv. ti S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz e R. Albelice)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: D. Martin e M. Velardo, agenti)

Oggetto della causa

Pubblico impiego — Annullamento della decisione della Commissione che concede e liquida i diritti a pensione del ricorrente in quanto tale decisione non ha riconosciuto interamente ai fini della pensione il periodo che egli ha trascorso in aspettativa per motivi personali dall'11 giugno 1981 al 1° marzo 1983

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 20 del 27.1.2007, pag. 41.